

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

Concessione del servizio di riscossione del canone per occupazione spazi e aree pubbliche e private soggette a pubblico passaggio e del corrispettivo sui mezzi pubblicitari. Rinnovo del contratto Rep. n. 21613 del 01/02/2016 – CIG 63033698A5

CIG DERIVATO RINNOVO 7813286F90

VISTI:

- l'art. 1, comma 16, della Legge n. 56 del 7 Aprile 2014 il quale prevede che dal 1 gennaio 2015 la Città metropolitana subentra alla Provincia di Firenze e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;
- il D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali a norma dell’art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”, per le disposizioni non incompatibili con la predetta legge n. 56/2014;
- le disposizioni transitorie dello Statuto della Città metropolitana che all’art. 1 prevedono che “la Città metropolitana, nelle more dell’approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze”;
- l’atto del Sindaco metropolitano n. 27 del 28/12/2017 di approvazione della macrostruttura organizzativa della Città metropolitana;

Tutto ciò premesso:

L’anno duemiladiciannove (2019) addì diciotto (18) del mese di marzo, in Firenze, in una sala degli Uffici della Città metropolitana di Firenze, posti in Via Cavour n. 1, dinanzi a me Dott. Rocco Conte, Vice Segretario Vicario della Città metropolitana di Firenze, come da Decreto del Sindaco metropolitano n.

20 del 29/12/2017, autorizzato a rogare i contratti di cui l'Ente è parte, sono comparsi:

- **Dott.ssa Maria Cecilia TOSI**, nata a Tripoli (Libia) il 31/08/1957, la quale interviene ed agisce nel seguente contratto non in proprio, ma in nome e per conto della Città metropolitana di Firenze (di seguito nel presente atto "Stazione Appaltante") con sede in Via Cavour n. 1 – Firenze (C.F. 80016450480), nella sua qualità di Dirigente della Direzione Patrimonio e TPL come da Decreto del Sindaco metropolitano n. 21 del 29/12/2017, in applicazione dell'art. 107 comma 3 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, nonché in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente, domiciliata per le funzioni presso la sede dell'Ente medesimo;

- **Sig. Marco GIASSI**, nato a Bergamo (BG) il 26/08/1971, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di Procuratore Speciale, giusta procura, in copia conforme notarile, in data 06/06/2017, Rep n. 140489 Racc. 35619 del Notaio Eraldo Scarano, Notaio in Ravenna, iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di Ravenna, dell'Impresa Appaltatrice SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia s.p.a. con sede legale in Ravenna (RA), Via Manlio Travaglini 8 (CAP 48122), C.F./Partita IVA e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Ravenna 02241250394, iscritta al n. RA - 183987 del REA, numero d'iscrizione all'Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali 147, Licenza recupero crediti rilasciata dalla Questura di Ravenna in data 22/06/2009, in seguito "Concessionario".

Detti componenti, della cui identità personale e rispettive indicate qualità io

Vice Segretario Vicario rogante sono certo, premettono che:

- a) con Determinazione Dirigenziale n. 2173 del 14/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto:
 - come consentito dall'art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto, di rinnovare il contratto Rep. n. 21613 del 01/02/2016 relativo al servizio di riscossione del canone per occupazione spazi e aree pubbliche e private soggette a pubblico passaggio e del corrispettivo sui mezzi pubblicitari, stipulato con l'impresa SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia s.p.a., C.F./Partita IVA e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Ravenna 02241250394, per ulteriori 35 mesi, ovvero dal 19/12/2018 al 18/11/2021;
 - di affidare il servizio, alla predetta impresa, alle medesime condizioni del precedente contratto Rep. n. 21613/2016;
- b) per la suddetta gara sono state effettuate, dalla Direzione responsabile della procedura di gara, le forme di pubblicità previste dalla normativa di cui al Codice;
- c) sono stati acquisiti dalla Stazione Appaltante i certificati che attestano il permanere dei requisiti soggettivi di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006 (in seguito denominato "Codice"), (art. 80 del D.Lgs. 50/2016) e il DURC in ottemperanza a quanto previsto dal DPR 207/2010 art. 6 c. 3, come da documentazione conservata agli atti;
- a) si dà atto che in data 21/11/2018 con prot. PR_RAUTG_Ingresso_0083660_20181121 è stata richiesta certificazione antimafia, non ancora pervenuta alla data odierna, per cui

- il presente contratto viene stipulato sotto condizione risolutiva, secondo quanto previsto dall'art. 89 del D.Lgs 159/2011;
- d) il servizio ha avuto inizio in data 19/12/2018 come indicato nella Determinazione Dirigenziale n. 2173/2018;
 - e) non risulta attiva per la Regione Toscana, nessuna convenzione da parte della Società Consip di cui all'art. 26 della L. 23/12/1999 n. 488 e s.m., relativa al servizio oggetto del presente contratto;
 - f) il Concessionario ha indicato, in sede di offerta, di non volersi avvalere del subappalto, come indicato nella dichiarazione conservata agli atti del fascicolo;
 - g) in base a quanto stabilito dall'art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto, le parti dichiarano che, in conseguenza delle modalità di esecuzione del contratto, non è richiesta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e non sussistono, di conseguenza, costi della sicurezza;

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 - Responsabile del procedimento e altri soggetti della Stazione Appaltante

Responsabile Unico del Procedimento ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 10 del Codice è, per il presente appalto, la dott.ssa Maria Cecilia Tosi.

Direttore per l'Esecuzione del contratto della Stazione Appaltante, per il servizio in oggetto, è l'Arch. Maria Grazia Fraiese.

Tali figure possono essere modificate con Atto dirigenziale.

Referente Unico per i rapporti con la Città metropolitana di Firenze per il Concessionario è la signora Antonella Garavini.

ARTICOLO 3 - Disciplina applicabile

Il presente contratto è regolato oltre che da quanto previsto nel presente contratto, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati e vigenti, dal contratto Rep. n. 21613/2016, dal Regolamento per l'applicazione del canone Cosap e per l'applicazione del corrispettivo per mezzi pubblicitari della Città metropolitana di Firenze, nonché, *ratione temporis*, dal D.Lgs. 163/2006 e dal DPR n. 207/2010.

ARTICOLO 4 - Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto il rinnovo della concessione del servizio di riscossione, anche mediante ingiunzione fiscale, del corrispettivo per l'installazione di impianti pubblicitari posti lungo ed in vista delle strade di competenza (strade Città metropolitana, strade regionali e S.G.C. FI-PI-LI) e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e private soggette a pubblico passaggio, così come definito all'art. 1 del Capitolato Speciale di Appalto. Il Concessionario subentra alla Città metropolitana di Firenze nei diritti e negli obblighi inerenti la gestione dei suddetti servizi, ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti. Il servizio è da considerarsi ad ogni effetto pubblico e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato.

ARTICOLO 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/'10 e s.m., si obbliga, a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente, fatto salvo quanto sotto indicato per il conto

corrente postale a favore della Città metropolitana di Firenze, il conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (IT45R0627013181CC0810060449), come risulta dalla dichiarazione presentata in data 23/01/2019, conservata in atti.

Il numero del conto corrente postale sul quale dovranno essere effettuati i versamenti a favore della Città metropolitana di Firenze è 1030640260 intestato a Città metropolitana di Firenze, come da comunicazione del 23/01/2019, conservata in atti. Tutti i movimenti finanziari relativi alla presente concessione dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dall'art. 3 della citata legge.

Il Concessionario si impegna a comunicare al R.U.P. ed alla Direzione Servizi Finanziari di questa Stazione Appaltante, ogni variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti. Le violazioni alla Legge 136/2010 e s.m. comporteranno la risoluzione del contratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della suddetta Legge. Il Concessionario si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto.

Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Città metropolitana di Firenze, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le violazioni alla Legge 136/2010 e s.m. comporteranno la risoluzione del contratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della suddetta Legge.

ARTICOLO 6 - Corrispettivi e modalità di pagamento

Il corrispettivo, per tutta l'attività svolta dal Concessionario, è determinato dall'aggio del 2,40 % + IVA sulla riscossione spontanea e dello 0,88 % + IVA sulla riscossione coattiva, con esclusione di ogni altro corrispettivo, per un importo presunto complessivo per tre anni di € 54.350,00 (€ 50.400,00 per la riscossione spontanea ed € 3.950,00 per la riscossione coattiva). L'aggio a favore del Concessionario verrà applicato sull'ammontare lordo complessivamente riscosso a qualsiasi titolo, in ciascun anno di prestazione del servizio.

Per la riscossione spontanea, dal compenso determinato dall'aggio, così come offerto dalla procedura di gara, sono escluse le sole spese postali sostenute per la spedizione e/o notifica degli avvisi; tali spese verranno anticipate dal concessionario in nome e per conto della Città metropolitana di Firenze, che provvederà a rimborsarle al Concessionario non oltre 60 giorni dalla loro dettagliata rendicontazione. La rendicontazione delle spese postali verrà effettuata dal concessionario sulla scorta dei lotti di spedizione.

Per la riscossione coattiva, il valore dell'aggio – desunto dal ribasso offerto in sede di gara – si intende inclusivo di tutte le spese di stampa e spese anche postali di spedizione ed è applicato sull'importo effettivamente riscosso (capitale, sanzioni, interessi). Si precisa altresì che nel caso di Discarico per Inesigibilità non è previsto il rimborso delle spese al Concessionario.

Diversamente da quanto previsto dall'art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto il Concessionario ha provveduto all'apertura di un unico c/c postale; inoltre le parti danno atto che il “cash pooling” non è attuabile tra c/c appartenenti a soggetti terzi e dunque convengono che il versamento delle somme rimosse dal

Concessionario nei c/c indicati dalla Stazione Appaltante avvenga mensilmente.

Con la stessa cadenza verrà rendicontato e fatturato l'aggio trattenuto dal Concessionario sulle somme riscosse, costituente il compenso per la prestazione del servizio, con le specifiche previste dall'art. 6 del Capitolato.

In caso di esito negativo della verifica di regolarità contributiva del Concessionario, è previsto l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010.

In caso di esito positivo, le somme trattenute dal Concessionario a titolo di compenso, dovranno essere versate sul conto corrente dedicato, comunicato dallo stesso Concessionario in data 23/01/2019, nel rispetto delle previsioni della L. 136/2010 e dell'art. 5 del presente contratto.

Copia della ricevuta attestante il versamento sul c/c dedicato dovrà essere trasmessa al Responsabile del Procedimento per la verifica degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La Stazione Appaltante procede ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa appaltatrice così come disposto dall'art. 17 della L. R. 38/2007.

Il pagamento di un importo superiore al limite di legge è soggetto alla verifica di cui al D.M. 40/2008.

ARTICOLO 7 - Durata

Il tempo contrattuale concesso al Concessionario per l'esecuzione del servizio è pari a mesi 35 (trentacinque) a decorrere dal giorno 19/12/2018 e cesserà alla sua naturale scadenza, senza bisogno di disdetta, diffida o altra forma di comunicazione espressa.

Il servizio di riscossione per la S.G.C. FI-PI-LI avrà durata fino al 31/12/2022 in esecuzione della convenzione sottoscritta il 31 maggio 2018 tra la Regione Toscana, la Città metropolitana di Firenze e le Province di Livorno e Pisa, salvo eventuale rinnovo della stessa convenzione.

Il Concessionario è tenuto a svolgere tutte le successive operazioni necessarie alla completa riscossione del corrispettivo per l'installazione di mezzi pubblicitari e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche relativa all'annualità di riferimento.

In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte della Stazione Appaltante, il Concessionario si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa Stazione Appaltante. Il passaggio di consegna terminerà comunque scaduti 180 giorni dalla data della raccomandata A.R. di recesso, di risoluzione o dalla scadenza naturale.

ARTICOLO 8 - Modalità di svolgimento del servizio

Il Concessionario si obbliga a svolgere il servizio a perfetta regola d'arte, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto e nel rispetto del Regolamento per l'applicazione del Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Private soggette a servitù di pubblico passaggio della Città metropolitana di Firenze.

Il Concessionario, ad integrazione di quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto, si obbliga ad effettuare il servizio nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, comunitarie, statali e regionali in materia di contratti pubblici, con particolare riferimento a quelle in materia di

prevenzione della delinquenza mafiosa, di carattere ambientale, igiene, sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro, retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti e collaboratori, nonché delle disposizioni e delle prescrizioni che potranno essere impartite dalla Stazione Appaltante.

Il Concessionario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche.

Il Concessionario si impegna ad avvalersi di personale specializzato che dovrà partecipare alle attività nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza.

Il Concessionario si impegna inoltre ad utilizzare mezzi, apparecchiature e materiali a norma.

Le specifiche modalità di svolgimento del servizio nonché i relativi termini sono indicati all'art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto.

Alla scadenza del servizio il Concessionario dovrà comunque ed in ogni caso consegnare alla Stazione Appaltante (o all'affidatario subentrato) gli atti insoluti, o in corso di formalizzazione per il proseguimento degli atti medesimi, nonché tutte le banche dati indispensabili per la prosecuzione del servizio.

Il Concessionario è tenuto a svolgere le successive operazioni necessarie alla completa riscossione del corrispettivo per l'installazione di mezzi pubblicitari e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche relativa all'annualità di riferimento.

ARTICOLO 9 - Modalità di riscossione e versamenti

Le modalità di riscossione e versamento sono indicate agli artt. 6 e 8 del Capitolato Speciale di Appalto fatto salvo quanto indicato agli artt. 5 e 6 del

presente contratto.

ARTICOLO 10 - Lettere di sollecito e diffide di pagamento

Il Concessionario provvederà, su richiesta della Stazione Appaltante, alla stampa ed all'invio di solleciti e diffida di pagamento agli utenti morosi secondo i tempi e le disposizioni della stessa Stazione Appaltante.

Le spese per tutte le attività connesse all'invio dei solleciti di pagamento, specificati all'art. 9 del Capitolato Speciale di Appalto, sono a carico della Stazione Appaltante e dovranno essere preventivamente comunicate alla stessa dal Concessionario. Gli esiti delle notifiche, la data dell'avvenuta notifica, dei pagamenti dei solleciti e delle diffide, saranno trasmessi secondo quanto stabilito all'art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto.

ARTICOLO 11 - Modalità e termini di consegna delle partite non riscosse

Il Concessionario, entro termini da stabilire tra le parti o sulla base delle informazioni ricevute ai sensi degli artt. 7 e 9 del Capitolato Speciale di Appalto e comunque non oltre 90 giorni dalla scadenza del termine di pagamento, trasmette alla Stazione Appaltante l'elenco delle partite non ancora riscosse. Tale elenco dovrà essere elaborato secondo quanto stabilito all'art. 10 del Capitolato Speciale di Appalto.

ARTICOLO 12 - Penali

Il Concessionario si impegna a svolgere il servizio con la diligenza e la cura volute dall'art. 1176 cod. civ. e sarà quindi responsabile di qualsiasi conseguenza dannosa che abbia a verificarsi nel corso dello stesso.

Nel caso in cui si verificano inadempimenti contrattuali, irregolarità o in caso di mancato adempimento agli obblighi previsti dal Capitolato Speciale di Appalto

e dalle disposizioni vigenti, la Stazione Appaltante, applicherà al Concessionario le penali nei casi e secondo gli importi e le modalità indicate nell'art. 15 del Capitolato Speciale di Appalto.

ARTICOLO 13 - Cause di risoluzione e recesso

Le cause di risoluzione del contratto nonché le modalità procedurali sono disciplinate e individuate nel presente contratto, nell'art. 18 del Capitolato Speciale di Appalto, nonché nei relativi articoli del Codice.

Si dà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile nei seguenti casi:

- per quanto previsto all'art. 135 del Codice;
- in caso di transazioni finanziarie, relative a tutte le attività di cui al presente contratto, non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge 136/2010;
- in caso di cessione del contratto, in tutto o in parte;
- in caso di subappalto non autorizzato;
- in caso di violazione dei Codici di comportamento di cui al successivo art. 19;
- in caso di violazione dell'art. 53 c. 16 ter del D.lgs 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors);
- in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti generali e speciali.

Le cause di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e ritardo, nonché le modalità procedurali sono disciplinate e individuate nei relativi articoli del Codice e nel Capitolato Speciale di Appalto (in modo particolare nell'art. 18).

La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 134 del Codice e secondo le previsioni dell'art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto, di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo pagamento delle somme dovute per legge. E' fatto divieto al Concessionario di Servizi di recedere dal contratto.

ARTICOLO 14 - Decadenza dalla gestione

Il Concessionario incorre nella decadenza dalla concessione oltre che, nei casi previsti dalla normativa, anche nei casi e nei modi stabiliti dall'art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto.

ARTICOLO 15 - Cessione contratto - cessione crediti

In conformità a quanto disposto dall'art. 118 del Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 116 dello stesso Codice.

Le parti concordano espressamente che i crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto non siano cedibili a terzi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1260, 2° comma cod. civ., a meno di esplicita autorizzazione da parte della Stazione Appaltante.

Le parti concordano che in caso di violazione da parte del Concessionario dei divieti di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto nella sua interezza, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Ogni eventuale cessione di credito relativa al presente contratto potrà effettuarsi con le modalità di cui all'art. 117 del Codice.

ARTICOLO 16 - Cauzioni e garanzie

Ai sensi dell'art. 103 c. 1, del Codice, il Concessionario ha costituito la garanzia fideiussoria di € 2.718,00 (usufruendo delle agevolazioni previste dall'art. 93 c.

7, dello stesso Codice) mediante Appendice fideiussione bancaria n. 9925754 rilasciata da La Cassa di Ravenna SpA, Zona Ravenna, in data 06/12/2018, documento da ritenersi allegato al presente contratto, anche se non materialmente, in quanto depositato agli atti del fascicolo.

L'efficacia della garanzia, come previsto dall'art. 2 Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 31 del 19/01/2018:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto di appalto;
 - b) cessa il giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.
- Il Concessionario assume la responsabilità per eventuali danni arrecati a persone o cose in conseguenza della presente concessione, lasciando indenne la Stazione Appaltante.

ARTICOLO 17 - Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto a carico del Concessionario sono state versate alla Tesoreria della Città metropolitana di Firenze con bonifico del 23/01/2019.

Agli effetti fiscali si dichiara che il presente atto verrà assoggettato all'imposta di registro in misura fissa (ai sensi dell'art. 11, Tariffa parte prima, del T.U. approvato con DPR n. 131/1986) e all'imposta di bollo in misura forfettaria per l'importo di € 45,00 (sul contratto originale e sugli allegati non soggetti a bollo fin dall'origine). Entrambe le imposte saranno assolte mediante MUI.

L'imposta di bollo sugli allegati "A" e "B" al presente contratto è stata assolta tramite apposizione di contrassegno telematico n 01180210395129.

ARTICOLO 18 - Controversie

In caso intervengano controversie nell'esecuzione del presente contratto o connesse allo stesso, trova applicazione la parte VI, titolo I "Contenzioso" del

Codice, con esclusione dell'arbitrato. Qualora non venga raggiunto un accordo, per la definizione delle controversie è competente il Foro di Firenze.

ARTICOLO 19 - Codici di comportamento

Il Concessionario dichiara di attenersi ai Protocolli di legalità e ai Codici di comportamento così come pubblicati nella pagina web della Città metropolitana al seguente indirizzo:

<http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente/protocolli-di-legalita-e-codici-di-comportamento/>

La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 20 - Tutela dati personali

La Stazione Appaltante, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m., informa il Concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

ARTICOLO 21 - Elenco Allegati

Allegati parte integrante:

Allegato "A" Capitolato Speciale di Appalto;

Allegato "B" Offerta Economica presentata dal Concessionario.

Allegati al contratto depositati agli atti e firmati in modo digitale:

Relazione tecnica illustrativa approvata con Determinazione Dirigenziale n. 910 del 22/06/2015;

Allegati al contratto depositati agli atti e firmati in modo analogico:

Appendice garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva.

=====

Le parti, espressamente e d'accordo fra loro, esonerano me Vice Segretario Vicario rogante, dalla lettura degli allegati al presente atto, dichiarando di averne esatta conoscenza.

E richiesto io Vice Segretario Vicario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su numero sedici (16) pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma con me lo sottoscrivono con firma digitale con certificati di firma riconosciuti e validi.

Per la Città metropolitana di Firenze: F.to Maria Cecilia Tosi

Per la Ditta SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia s.p.a: F.to Marco Giassi

Il Vice Segretario Vicario: F.to Rocco Conte

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. il Concessionario dichiara di aver adeguatamente compreso e di avere esplicitamente accettato il contenuto della clausola di cui agli articoli 5, 6, 7, 13, 15, 18 e 19 del presente contratto.

Per la Ditta SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia s.p.a: F.to Marco Giassi